



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA OPERATORI BAGNI MOBILI - LINEA SERVICE S.r.l. - GREEN LINE S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Finocchiaro e Dario Maria Dolei, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Milano, corso Venezia, n. 38

contro

AMSA S.p.A. - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mazzarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via dell'Unione, n. 7

nei confronti di

TOI TOI ITALIA S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Ugoccioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Boccaccio, n. 19

per l'annullamento

- (con ricorso principale) del bando di gara indetto dall'AMSA - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A. - a mezzo di procedura ristretta n. 08/2010, per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi igienici mobili chimici nei parchi e giardini del Comune di Milano, dell'importo massimo di spesa di € 563.250,00 I.V.A. esclusa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a serie speciale, contratti pubblici - n. 21 del 22 febbraio 2010, e sul sito www.amsa.it;
- del relativo capitolato speciale d'appalto;
- della lettera d'invito con riserva del 22.3.2010 a Linea Service S.r.l. e di quella in pari data a Green Line S.r.l.;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi gli atti non conosciuti, l'eventuale aggiudicazione e l'eventuale contratto di appalto stipulato con la società affidataria del servizio, ovvero l'eventuale avvio di procedura negoziata;
- (con ricorso per motivi aggiunti) dell'aggiudicazione definitiva della gara (comunicata a mezzo fax il 10 giugno 2010), relativa alla procedura ristretta n. 08/2010 con termini abbreviati, ai sensi dell'art. 70, comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi igienici mobili chimici nei parchi e giardini del Comune di Milano, dell'importo massimo di spesa di €. 563.250,00 IVA esclusa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5A serie speciale - Contratti Pubblici - n. 21 del 22 febbraio 2010, e sul sito www.amsa.it, alla TOI TOI ITALIA S.R.L., con sede in Vellezzo Bellini (PV) Strada Alzaia n. 1 — Zona Industriale;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti, ivi

compresi gli atti non conosciuti e l'eventuale contratto di appalto stipulato con la società affidataria del servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della AMSA S.p.A. e della Toi Toi Italia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; richiamata la causa nella camera di consiglio del 26 giugno 2013;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. In data 22.2.2010, AMSA S.p.A. aveva avviato una gara con procedura ristretta e con termini abbreviati (ai sensi dell'art. 70, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006), per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi igienici mobili chimici nei parchi e giardini del Comune di Milano, fissando quale importo massimo di spesa la somma di €. 563.250,00. Al momento della apertura dei plichi, avvenuta in data 14.4.2010, le imprese concorrenti erano risultate quattro, tra cui le due ricorrenti Linea Service S.r.l. e Green Line S.r.l.. Queste ultime, tuttavia, sebbene ammesse entrambe alla gara (come partecipanti in forma singola), mentre avevano presentato la busta A debitamente contenente la documentazione richiesta, nella busta B non avevano formulato alcuna offerta economica, limitandosi ad inserire la frase seguente: *“non è possibile effettuare alcuna offerta in quanto il prezzo indicato nel bando è oggettivamente non congruo; seguiranno le opportune iniziative legali”*.

I.1. Con il ricorso depositato il 3 maggio 2010, le odiere ricorrenti, unitamente all'Associazione Nazionale Italiana Operatori Bagni Mobili, hanno impugnato (senza formulare istanza cautelare) il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, le lettere di invito (e gli altri atti meglio indicati in epigrafe), deducendone sotto svariati profili l'illegittimità.

I.2. Venute a conoscenza dell'affidamento definitivo (con lettera del 10.6.2010) dell'appalto in questione in favore della Toi Toi Italia S.r.l., le ricorrenti hanno notificato (in data 23 luglio 2010) motivi aggiunti d'impugnativa anche avverso l'aggiudicazione definitiva, questa volta con contestuale istanza di sospensione cautelare.

I.3. In esito alla camera di consiglio del 28 luglio 2012, la Sezione (con ordinanza n. 833 del 29 luglio 2010): *“Ritenuta, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale, la natura ordinatoria del termine di cinque giorni dalla notifica del ricorso previsto per la costituzione delle controparti e la produzione di memorie difensive dall'art. 245 del d.lgs. n. 163/2006, così come modificato dal d.lgs. n. 53/2010; Ritenuto che il ricorso si presenti, almeno in parte, inammissibile e che, in ogni caso, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza, prevalga quello pubblico al sollecito inizio del servizio, previsto per il periodo estivo degli anni 2010-2011-2012, che, nell'ipotesi di accoglimento nel merito, potrà, dunque, essere svolto da parte ricorrente per i successivi due anni; Rilevato che il paventato pregiudizio è suscettibile di risarcimento), ha respinto la domanda cautelare.*

I.4. Nel prosieguo del processo, sono seguite ulteriori iniziative istruttorie. Con atto depositato il 15 ottobre, le ricorrenti hanno richiesto a questo Tribunale di *“ordinare ad AMSA s.p.a. l'esibizione, ai sensi dell'art. 63, comma 2 Allegato 1 del D.lgs. n. 104/2012, del contratto di servizio concluso tra il Comune di Milano e la stessa”* (istanza accolta con decreto presidenziale n. 3197/2012). In data 31 gennaio 2013, le parti ricorrenti hanno pure chiesto ordinarsi *“il tempestivo deposito in cancelleria delle determinazioni adottate dal Direttore del Settore competente (del Comune di Milano), in forza del contratto di servizio citato, afferenti all'allocazione dei servizi igienici mobili*

nei luoghi pubblici di Milano” (istanza cui il Collegio ha ritenuto di non dare seguito, ritenuta la sua inconferenza ai fini della decisione).

I.5. La causa, discussa all’udienza del 24 aprile 2013, è stata successivamente richiamata per approfondimenti nella camera di consiglio del 26 giugno 2013. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. Il ricorso principale deve essere respinto perché infondato.

III. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che il prezzo complessivo posto a base di gara ed i relativi prezzi unitari di cui alla “scheda offerta” sarebbero risultati del tutto incongrui a fronte delle attività e dei servizi richiesti. In dispregio delle norme (artt. 29, 86, 87, 88, 89, 133 c.p.a.) volte ad assicurare che i prezzi posti a base di gara siano coerenti con il mercato, nel caso di specie, la sottostima delle quotazioni delle voci di prezzo, avrebbe determinato un ostacolo nei confronti degli operatori economici, tale da frenare la libera concorrenza fra gli stessi, con conseguente fisiologica riduzione della platea di potenziali concorrenti. Si aggiunge che, per tale via, il bando di gara ed il relativo capitolato speciale avrebbero rese inutili le misure predisposte dal legislatore per valutare l’anomalia delle offerte a tutela dell’interesse pubblico e, sotto altro profilo, che, a fronte della fissazione di un prezzo a base d’asta eccessivamente basso, la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare congruamente tale scelta (obbligo in alcun modo assoluto). Tale eccesso di potere, da ultimo, sarebbe ancor più evidente alla luce della richiesta dalla stazione appaltante di ulteriori onerosi “servizi aggiuntivi”, non remunerati a parte, ma inclusi nel prezzo base (si cita, all’uopo, la necessità di fornire i servizi igienici mobili per il periodo di durata del servizio).

III.1. Orbene, la censura è inammissibile. Difatti, il vizio scaturente dalla asserita insufficienza della base di gara non è alcun modo circostanziato e, come tale, capace di evidenziare quali profili economici del servizio de quo avrebbero concretamente imposto ai partecipanti di formulare inevitabilmente un’offerta in perdita; neppure sono citati i prezzi di mercato che si assume (del tutto genericamente) siano notevolmente superiori rispetto al prezzo base d’asta ed ai relativi prezzi unitari. In definitiva, dal contesto del ricorso non si rinvergono affatto gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’oggetto della questione sottoposta al giudice.

III.2. All’uopo, deve precisarsi come sia assolutamente impedita dal codice di rito la possibilità di dettagliare i motivi di ricorso mercé la “relatio” ad un atto esterno (ovvero la consulenza di parte), pure versato in atti e che il ricorso vorrebbe “integralmente richiamato e trascritto” nel proprio corpo. Il requisito dell’esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso (cfr. ora art. 40 c.p.a.), difatti, mira ad assicurare che il ricorso presenti l’autonomia “formale” necessaria a consentire, senza il concorso di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione del thema decidendum; obiettivo senza dubbio frustrato, ove si deducano censure che, senza articolare puntualmente i fatti e le ragioni a loro fondamento, riducano detta illustrazione ad un mero rinvio alle allegazioni contenute negli atti del fascicolo. Il decripto divieto processuale trova fondamento nella tutela del principio del contraddittorio, il quale risulterebbe del tutto pretermesso qualora lo svolgimento degli argomenti che suffragano i vizi di legittimità fosse affidato ad un atto non notificato (nella specie, depositato in giudizio quando, peraltro, i termini d’impugnativa erano ormai scaduti).

IV. Con ulteriore censura, si lamenta che la stazione appaltante avrebbe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non l’intero bando, bensì soltanto un estratto del bando di gara, ciò in violazione del comma 7 dell’art. 66 del D.lgs. n. 163/2006.

IV.1. In prima battuta, la censura è egualmente inammissibile per assenza di un pregiudizio imputabile alla citata violazione del principio di pubblicità, dal momento che le ricorrenti hanno comunque presentato domanda di partecipazione e sono state pure ammesse alla gara; d’altro canto, la decisione di non presentare alcuna offerta economica, come si è visto sopra, è stata giustificata unicamente in ragione della presunta inadeguatezza dei prezzi

a base d'asta.

IV.2. In ogni caso, la circostanza lamentata, ovvero che il bando pubblicato sulla GURI aveva un contenuto ridotto rispetto alla versione apparsa sulla GUCE, non concreta alcuna violazione dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006, né alcuna lesione del principio di massima partecipazione alla gara. Effettivamente, l'art. 66 del D.lgs. n. 163/2006 (prima l'art. 80 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) contempla alcune forme obbligatorie di pubblicità (pubblicazione sulla G.U.R.I e sulla G.U.C.E. nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e altrettanti a maggiore diffusione locale) che l'Amministrazione appaltante deve necessariamente porre in essere, al fine di realizzare (secondo l'apprezzamento del legislatore) la massima divulgazione degli avvisi e dei bandi di gara e consentire, per tale via, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. Nel caso che ci occupa, trattandosi di procedura sopra soglia, il bando è stato correttamente pubblicato per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti (qui, l'italiano) sulla GUCE il 20.2.2010, e successivamente ripubblicato sulla GURI del 22.2.2010, questa seconda volta sintetizzando le informazioni essenziali e menzionando (come pure dovuto per legge) la data di trasmissione del testo integrale alla GUCE (nonché rinviando al proprio profilo di committente: www.amsa.it).

Tanto premesso, la maggiore diffusione delle informazioni garantita dalla citata duplicità delle fonti di cognizione trova il suo necessario meccanismo di coordinamento nella previsione del carattere prevalente della pubblicazione sulla GUCE (il cui testo è l'unico facente fede: art. 66, comma 5, del D.lgs. 163/2013) e nella puntuale menzione della stessa all'interno della gazzetta nazionale (a favorire il più facile e rapido reperimento del bando europeo integrale). In tale contesto normativo, pertanto, la stazione appaltante deve ritenersi abilitata a pubblicare un testo sintetico sulla GURI (e non necessariamente lo stesso testo di bando sulla GUCE), sempreché tali informazioni: da un lato, siano sufficienti a dare comunque contezza dei principali tratti identificativi della procedura: dall'altro, non appaiano divergenti rispetto a quelle pubblicate nella GUCE (cfr. art. 66, comma 10; nella presente controversia, non vi è alcuna contestazione relativa alla presenza di contrasti di contenuti tra il bando integrale europeo e quello pubblicato in ambito nazionale).

V. Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti, premesso che il termine per la partecipazione non inferiore a trentasette giorni, di cui al comma 3 dell'art. 70 del D.lgs. 163/2006, è stato derogato nel più breve termine di ventisei giorni dall'invio alla Gazzetta Ufficiale del relativo bando (cfr. punto 5 del bando di gara), deducono che tale ricorso alla procedura ristretta abbreviata avrebbe dovuto essere motivato puntualmente, in quanto ammesso dal legislatore soltanto "quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo" e "purché le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza". Nel caso di specie, invece, l'adozione dei termini abbreviati sarebbe avvenuto mediante il semplice rinvio alla previsione normativa, con nocimento del principio di concorrenza, poiché in tal modo non si sarebbe consentita la più ampia partecipazione alla gara.

V.1. In disparte, anche qui, l'inammissibilità della doglianza per avere le società ricorrenti comunque partecipato alla gara e non emergendo (dalla lettura delle difese spiegate in giudizio) il pregiudizio asseritamente subito dalla pretesa omessa motivazione della procedura accelerata, la censura è palesemente infondata. Difatti, il bando integrale in formato europeo, pubblicato sulla GUCE del 20.2.2010, giustifica il ricorso alla procedura accelerata in "considerazione della data di avvio del servizio e del fatto che si è atteso da parte del comune di Milano eventuali variazioni circa le località e il numero di servizi necessari"; il che appare motivazione sufficiente a sostegno di un differimento e di una conseguente contrazione del termine per la presentazione delle offerte, che non appare pertanto integrare alcuna illegittimità.

VII. Con ulteriore censura si lamenta che, mentre il bando identificherebbe l'oggetto della gara nell'affidamento

“del servizio di gestione dei servizi igienici mobili chimici nei parchi e giardini del Comuni di Milano”, per contro, nel capitolato speciale parrebbe, invece, richiesta non soltanto la gestione, ma anche la fornitura di tali servizi igienici mobili. Tale incertezza sull’oggetto della gara, consentendo di comprendere sia la semplice e meno onerosa gestione dei servizi igienici mobili, sia quella più onerosa derivante dalla commistione della gestione dei servizi igienici mobili con la relativa fornitura, avrebbe costituito un autonomo ostacolo alla formulazione di un’offerta seria e affidabile. Tale circostanza sarebbe risultata aggravata dall’illegittimo criterio di aggiudicazione adottato. Si denuncia, altresì, la violazione dell’art. 86, comma 3 bi del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 per l’omessa indicazione ex ante dei “costi relativi alla sicurezza” e per la mancata previsione nel bando di gara di un obbligo di quantificazione di tali costi da parte dei partecipanti.

VII.1. Il complesso dei motivi da ultimo esposto è, al pari degli altri, destituito di fondamento. Invero, il contenuto dell’appalto è compiutamente descritto dall’art. 5 del capitolato, il quale contempla: il posizionamento e ritiro dei sistemi igienici mobili, l’aspirazione dei reflui e il successivo smaltimento, il lavaggio e pulizia, il reintegro dei prodotti, la manutenzione e/o sostituzione dei sistemi igienici mobili ogni qual volta non perfettamente funzionanti in ogni loro parte, lo spostamento dei sistemi igienici mobili. Con tutta evidenza, il caso in esame deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 14 del Codice, il quale, disciplinando la categoria dei “contratti misti”, alla lett. b) del comma secondo, prevede proprio il caso di contratto di appalto di prodotti e di servizi di cui all’all. II del codice dei contratti. In tali casi, la qualificazione giuridica dell’appalto deve essere effettuata utilizzando il c.d. “principio della prevalenza economica”, in base al quale l’appalto è considerato un appalto di servizi solo se il valore di questi è complessivamente superiore al totale delle voci previste nel quadro economico per i prodotti oggetto delle forniture. Orbene, fermo restando che l’importo per la fornitura del prodotto sembrerebbe avere un’incidenza assai minore rispetto al valore dei servizi di gestione (oltre che prevalenti sul piano sostanziale, ovvero tenuto conto dell’oggetto principale del contratto), ciò che più importa sottolineare è che l’unico limite legale all’affidamento di un contratto misto (che le ricorrenti potrebbero lamentare) è quello che esso non deve avere come “conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza” (art. 14, IV comma, codice dei contratti); ciò che non pare affatto essere avvenuto nella procedura in questione.

VI.2. Nel dettaglio, la stazione appaltante, in maniera assolutamente intellegibile, aveva previsto che la gara sarebbe stata aggiudicata al prezzo più basso, mediante sconto percentuale da applicarsi su due distinti corrispettivi a base d’asta, ovvero: € 4,10/s.i.m., con riguardo all’intervento giornaliero di pulizia, ed € 7,00/s.i.m., relativamente all’intervento di spostamento. L’esplicita precisazione contenuta nella lex specialis, secondo cui *“i prezzi indicati in offerta, al netto dello sconto, ... si intendono comprensivi di tutte le operazioni e gli oneri necessari per l’esecuzione a regola d’arte degli adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto”* (art. 13: cfr. fasc. resistente - doc. 2), rendeva del tutto evidente l’incorporazione nel prezzo del costo inerente alla messa a disposizione dei servizi igienici mobili. Sotto altro profilo, tale criterio d’aggiudicazione era del tutto ammissibile in ragione del tipo di contratto prescelto stabilito “a misura”, essendo stato il corrispettivo calcolato esclusivamente in ragione del valore del singolo intervento eseguito moltiplicato per il numero d’interventi effettivamente svolto (mentre la somma € 563.250,00 rappresentava soltanto l’importo massimo di spesa, calcolato sulla base dei costi unitari preventivati): a questo riguardo, l’erroneo richiamo alla lettera “b”, in luogo della lett. “a” dell’art. 82 del codice dei contratti, si è risolto in un mero refuso, che non avrebbe potuto ingenerare alcuna difficoltà interpretativa, semplicemente facendo uso della diligenza dell’operatore professionale medio. Si osserva, da ultimo, che la stazione appaltante, al fine di agevolare gli offerenti, aveva anche precisato i giorni di durata del servizio

(stimando, sulla scorta del precedente appalto, per ogni periodo annuo d'attività, n. 250 sistemi igienici mobili richiesti e 25 spostamenti richiesti).

VI.3. Neppure può accogliersi il restante rilievo inerente alla violazione degli artt. 86, comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008, a causa dell'asserita omessa indicazione ex ante dei costi relativi alla sicurezza; in senso contrario, è dirimente rilevare come l'art. 8 del capitolato avesse puntualmente evidenziato che: *“Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi da interferenze”*.

VII. Avverso l'aggiudicazione definitiva le imprese ricorrenti hanno promosso motivi aggiunti, con i quali, oltre a censurare l'invalidità derivata dell'atto sopravvenuto in forza dei vizi dedotti con il ricorso introduttivo, sono stati anche articolati vizi propri. A quest'ultimo riguardo, si deduce: la violazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924; la mancata indicazione in seno all'offerta dei costi della sicurezza; l'anomalia dell'offerta economica (essendo il costo del lavoro superiore al prezzo pure scontato proposto in gara).

VII.1. Sennonché, una volta accertata l'infondatezza del ricorso principale, ne consegue l'improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. All'uopo, è utile precisare come, nel processo amministrativo, la *“legitimatō ad causam”* (ovvero il potere giuridico di proporre un ricorso che il giudice abbia il dovere di decidere nel merito) non è nozione sovrapponibile all'interesse; non tutti gli interessi, infatti, sono rilevanti *“sub specie iuris”*, ossia tutelati attraverso quel coacervo di facoltà e prerogative che la letteratura compendia appellandoli *“legittimi”*. Ecco, dunque, che chi (come le ricorrenti) ha ritenuto liberamente di non presentare alcuna valida offerta alla gara, cui pure si era iscritto, non è abilitato a chiederne l'annullamento mediante l'impugnativa strumentale delle fasi successive sino all'aggiudicazione definitiva, benché abbia incontestabilmente un interesse *“di fatto”* alla sua riedizione. Non essendo differenziabile attraverso le *“lenti”* del diritto la sua posizione rispetto a quello della generalità degli operatori del settore, questi può al più sperare che la gara venga annullata e ripetuta, ma non ha titolo per richiederlo. In altre parole ancora, non essendo *“destinatario”* dei suoi effetti, la procedura concorsuale è per lui cosa aliena ed i vizi eventualmente perpetratisi nel suo corso non lo concernono, giacché non hanno inciso la *“sua”* sfera giuridica. L'assunto merita una ulteriore esplicitazione.

VII.2. Tutti i vizi sollevati con il ricorso principale avverso gli atti di gara (ovvero: l'incongruità dei prezzi a base d'asta; la violazione delle norme sulla pubblicazione dei bandi; la mancata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura ristretta accelerata; l'ambiguità delle prestazioni oggetto del capitolato) erano, con tutta evidenza, esclusivamente protesi alla tutela dell'interesse alla riedizione della gara. Ne discende che, una volta appurato che nessuna disposizione della *lex specialis* aveva impedito alle società ricorrenti di presentare una valida offerta economica, a questo punto, pure ammettendosi che il giudice statuisca l'annullamento dell'aggiudicazione in capo alla controinteressata, tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità per le ricorrenti, dal momento che: - in primo luogo, tale evenienza andrebbe ad esclusivo vantaggio dell'altra concorrente (che pure aveva fatto pervenire valida offerta, ovvero l'ATI *“Sebach/Ambrosiana Spurghi”*: cfr. fasc. resistente - doc. 7), classificatasi seconda; - in ogni caso, Green Line e Linea Service, non avendo presentato alcuna offerta economica, sono estranee alla gara e, quindi, prive di legittimazione a censurare lo svolgimento della procedura successivo alla presentazione delle offerte.

VIII. Può, all'esito di quanto sopra argomentato, assorbirsi l'eccezione pregiudiziale, sollevata dalla stazione appaltante in ordine all'asserita inammissibilità dell'azione di annullamento promossa in forma collettiva.

VIII.1. Sotto altro profilo, il mancato accoglimento dei ricorsi comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale (promosso dalla controinteressata al fine di far dimostrare che Linea Service s.r.l. e Green Line s.r.l. non avrebbero dovuto essere ammesse a partecipare alla gara e, in ogni caso, avrebbero dovuto

essere successivamente escluse a seguito di quanto emerso in sede di apertura delle rispettive offerte economiche, ciò in particolare: per violazione dei principi di segretezza, di serietà e di indipendenza dell'offerta, essendosi le due concorrenti preventivamente accordate in relazione alla presentazione dell'offerta economica; nonché, in ragione della grave carenza, non regolarizzabile, della documentazione presentata da Linea Service S.r.l. e Green Line).

IX. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione;
- dichiara, altresì, improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della stazione appaltante e della controinteressata, che si liquida in € 7.000,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del giorno 24 aprile 2013 e del 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)